



SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE
Servizio Integrità e amministrazione direzione

Comune di Monza Protocollo Generale
17/02/2016
0020983
01-06-01
2016/01-06-01/000004#

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Area Vigilanza
Ufficio Vigilanza forniture e servizi
Via Marco Minghetti, 10
00187 ROMA

protocollo@pec.anticorruzione.it

e p.c. Al dr. Raffaele Cantone
Presidente ANAC
Via Marco Minghetti, 10
00187 ROMA

protocollo@pec.anticorruzione.it

Monza, 16 febbraio 2016

Oggetto: Fascicolo 2631/2015 - Contratto di appalto del 22.10.2009. Riscontro a nota dell'ANAC, prot. nr. 0021115 dell'8.2.2016.

Si prende atto che codesto Ufficio è già arrivato a conclusioni definitive (“..si rappresenta sin d’ora...”), prima ancora di acquisire le ulteriori informazioni e gli ulteriori atti che ha richiesto.

Di seguito, i chiarimenti richiesti che, date le premesse, è facile immaginare non saranno sufficienti, poiché in questa vicenda sembra riprodursi il consueto copione secondo il quale, in questo Paese, se ci si impegna a perseguire l’interesse dell’Amministrazione (e quindi delle comunità rappresentate), è prevedibile aspettarsi ogni sorta di critica e censura:

- “Se l’intesa preliminare e l’accordo ex art. 11 legge 241/90... siano stati sottoscritti”:

Risposta: è stata sottoscritta solo l’intesa preliminare (che corrisponde alla bozza a cui si riferisce la delibera n. 435/2015). Si trasmette in allegato copia dell’atto sottoscritto (allegato A);



- “la natura e la tipologia delle divergenze interpretative...” .

Risposta: l’intesa preliminare allegata alla presente nota (allegato A) chiarisce i termini delle divergenze (pagg 1 e 2). In particolare, le divergenze concernono: a) l’inclusione nell’oggetto della transazione degli adeguamenti del canone di appalto nel periodo intercorrente tra il 2012 e il 2014 e dei corrispettivi per l’extra chilometraggio relativo al trasporto della frazione umida dei rifiuti; b) il significato del richiamo alle norme di legge contenuto nell’atto di transazione con riferimento ai termini di pagamento, in presenza di un capitolato speciale che detta una disciplina compiuta (per quanto confusa) dei tempi di liquidazione e pagamento;

- “il valore dei “servizi di natura straordinaria” affidati alla Sangalli ...”.

Risposta: se il valore fosse noto ed incontrovertibile nessun confronto sarebbe necessario. Nessuna delle prestazioni “straordinarie” rientrano nel contratto di appalto del 22.10.2009;

- “Nel caso in cui i predetti servizi non rientrino nel contratto di appalto, con quale procedura siano stati affidati...”

Risposta: dei servizi di cui sopra, due pare siano stati affidati per ordine di ex amministratori al di fuori del regime di affidamento dei contratti pubblici (in particolare lo spostamento degli archivi del Tribunale e gli interventi per alluvione agosto 2011).

Ovviamente, per questa tipologia di richieste avanzate dalla ditta, il confronto concerne la configurabilità dei presupposti richiesti dall’art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. 18 agosto 2000, nr. 267. La terza prestazione straordinaria concerne un contratto, aggiudicato alla ditta Sangalli con determinazione nr. 2461/2012 (allegato B), successivamente risolto (determinazione nr. 470/2014 - allegato C), con segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i profili di competenza (allegato D), segnalazione che evidentemente è stata ritenuta priva di rilevanza dall’Autorità inquirente essendo rimasta senza seguito alcuno. In questo ultimo caso, il confronto è diretto a verificare la possibilità di arrivare a condivise valutazioni quantitative delle prestazioni effettivamente rese dalla ditta Sangalli fino alla risoluzione del contratto.

Riassumendo, data la complessità e l’articolazione delle questioni che coinvolgono i rapporti tra l’Ente e l’impresa Sangalli, l’Amministrazione ha proposto un’intesa mediante la quale rendere trasparente il percorso procedimentale finalizzato a verificare la sussistenza di spazi per la determinazione concordata degli elementi discrezionali dei provvedimenti finali, provvedimenti che, di seguito, si elencano:

- delibera di riconoscimento o di rigetto del riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;



- accoglimento, anche parziale, o rigetto, della richiesta di ricalcolo delle quantità di terre e rifiuti effettivamente movimentate e smaltite in esecuzione del servizio aggiudicato con determinazione nr. 2461 in data 14.12.2012, con eventuale autorizzazione alla sottoscrizione di una transazione ex art. 239, codice dei contratti;

- rigetto o accoglimento, anche parziale, dell'interpretazione dei contenuti dell'accordo transattivo proposto dalla ditta Sangalli, con autorizzazione, a mezzo apposita deliberazione, eventuale alla sottoscrizione di una transazione ex art. 239 del codice dei contratti pubblici.

Com'è evidente, ogni vicenda seguirà il proprio percorso giuridico.

Resta di difficile comprensione l'obiezione pregiudiziale, monolitica ed apodittica di codesto Ufficio circa l'inutilizzabilità dello schema dell'art. 11 per la determinazione dei contenuti non vincolati dei provvedimenti. Posto che l'ambito di applicazione dell'art. 11, l.241/1990, cit. è disciplinato dal successivo art. 13, si ritiene utile ricordare che la conclusione di un accordo transattivo non può essere qualificata come controversia sorta in fase di esecuzione del contratto da risolvere alla luce delle pattuizioni dello stesso contratto, ma come nuovo contratto mediante il quale le parti, al fine di superare controversie sorte in fase di esecuzione del contratto, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o evitano l'insorgere di una lite (art. 1965 cod. civ.). Come ogni nuovo contratto, la transazione sconta una fase pubblicistica che è diretta alla formazione della volontà del soggetto pubblico, volontà pubblica che ingloba indefettibilmente valutazioni discrezionali sia sull'*an* che sul *quantum* che sul *quomodo*.

Al Signor Presidente Raffaele Cantone, cui la presente è diretta per conoscenza, si rimette la valutazione sul "fervore inquisitorio" emergente in taluni frangenti dell'istruttoria in oggetto, fervore sorretto da granitiche convinzioni esegetiche su un sistema giuridico che da tempo non brilla per chiarezza, coerenza ed organicità.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

Mario Spoto